

Statuto dell'UTOE di Locarno

Art. 1 Natura giuridica

La sezione di Locarno dell'Unione Ticinese Operai Escursionisti (di seguito UTOE Locarno), fondata nel 1933, è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile svizzero.

L'UTOE Locarno è politicamente e confessionalmente neutrale

Art. 2 Appartenenza e sede

1. La Sezione è affiliata alla Federazione alpinistica ticinese (di seguito FAT). Il presente statuto non dev'essere in contraddizione con quello della FAT. Questa ratificherà il presente.
2. La sede sociale viene decisa dal Comitato e comunicata ai soci ad ogni modifica.

Art. 3 Scopo

Lo scopo dell'UTOE sezione Locarno è la promozione dell'escursionismo e dell'alpinismo nel rispetto del mondo alpino, in particolare:

- promuovere ogni sorta di attività legate alla natura e al suo rispetto;
- promuovere l'escursionismo e l'alpinismo giovanile;
- redigere annualmente il programma gite e tenere i membri dell'associazione aggiornati sulle proposte di escursione;
- organizzare attività che implementano la scoperta e la conoscenza della montagna e dei suoi avventori;
- custodire, mantenere e promuovere i beni immobiliari in suo possesso;
- promuovere con serate a tema l'incontro dei soci;
- a dipendenza dei mezzi finanziari progetta e costruisce nuovi rifugi alpini.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'UTOE sezione Locarno si impegna a collaborare con qualsiasi associazione avente fini analoghi.

Art. 4 Soci

1. L'UTOE sezione Locarno è composta da
 - soci individuali;
 - soci juniori;
 - soci d'onore
2. Le domande d'ammissione in qualità di socio devono venir presentate al comitato.

Art. 4a Soci individuali

Tutte le persone che lo desiderano possono aderire all'UTOE sezione Locarno come soci individuali.

Art. 4b Soci juniori

Tutti i soci di età compresa tra i 10 e i 16 anni sono considerati membri juniori. Per i minorenni è richiesto il consenso di un genitore che detiene l'autorità parentale. I giovani godono di agevolazioni circa la tassa sociale.

Art. 4c Membri d'onore

L'assemblea può eleggere a membro onorario un membro che per la sua attività o per i suoi meriti speciali si è particolarmente distinto nei confronti dell'UTOE sezione Locarno.

Art. 5 Dimissioni, espulsioni e radiazioni

1. Dimissioni da socio della Sezione devono essere trasmesse per iscritto al comitato entro fine novembre. Queste non sono soggette ad approvazione dell'assemblea generale.
2. Un socio può essere espulso dall'associazione per motivi gravi, in particolare se lede gravemente i principi

dell'associazione. La proposta d'espulsione è proposta dal comitato e approvata da 2/3 dei voti dei membri presenti all'assemblea generale dei soci.

Quest'espulsione vale per tutta la FAT.

La decisione d'espulsione presa dal Comitato è impugnabile entro 30 giorni dinnanzi al Comitato Centrale della FAT.

3. Il socio in mora con il pagamento delle tasse sociali, dopo il secondo sollecito infruttuoso, è radiato d'ufficio dalla società. Riservato l'incasso delle tasse sociali arretrate.

Art. 6 Tassa sociale

1. I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale entro il 30 ottobre dell'anno in corso.
2. I soci godono per sé, per il coniuge/partner registrato/concubino e per i figli sotto i 16 anni, delle facilitazioni nelle capanne dell'UTOE, della SAV, FAT, CAI e ogni altra società che pratica la reciprocità nei nostri confronti.

Art. 7 Organi

1. Gli organi dell'UTOE sezione Locarno sono:
 - l'assemblea dei soci;
 - il comitato;
 - la commissione di revisione;
 - le commissioni speciali nominate dall'assemblea.
2. L'assemblea dei soci e il comitato possono costituire delle speciali commissioni per eseguire, sotto la loro direzione, delle attività di cui ne beneficeranno tutti gli altri membri.
3. Le commissioni agiscono per mandato.

Assemblea generale

Art. 8 Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea è la riunione dei soci possessori della tessera rinnovata o della tessera di socio onorario.
2. Può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti sugli oggetti all'ordine del giorno. In caso di parità decisivo è il voto del Presidente del comitato.
4. Per la modifica degli statuti, o lo scioglimento dell'associazione, è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea.

Art. 9 Assemblea ordinaria – aspetti formali

1. L'assemblea generale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, entro fine marzo, dal comitato con preavviso scritto di almeno dieci giorni e comunicazione dell'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha il diritto di proporre una trattanda per l'ordine del giorno notificandola al comitato per iscritto entro il 31 gennaio.
3. L'ordine del giorno deve contenere almeno:
 - a. Nomina degli scrutatori;
 - b. Approvazioni e modifiche dell'ordine del giorno;
 - c. Lettura del verbale dell'assemblea precedente se non inviato con la convocazione;
4. Si riunisce generalmente entro fine marzo ed è diretta dal Presidente della Sezione.
5. Non si può deliberare su oggetti non debitamente preannunciati, a meno che non venga votato il contrario.
6. L'assemblea generale ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci attivi presenti.
7. Le decisioni hanno validità completa anche per gli assenti.

Art. 10 Assemblea ordinaria – compiti

1. Eleggere l'Ufficio presidenziale;
2. Nominare il presidente e quattro membri di comitato;
3. Approvare i conti d'esercizio, il rapporto dei revisori e il preventivo;
4. Nominare la commissione di revisione ed eventuali altre commissioni;
5. Approvazione degli statuti della Sezione o le modifiche;
6. Approvare i regolamenti delle capanne;
7. Espellere membri dell'associazione;
8. Sciogliere l'associazione.

Art. 10 Verbale

Il verbale deve contenere le seguenti informazioni minime:

1. Numero di soci presenti;
2. Nominativo Ufficio presidenziale e scrutatori;
3. Esito delle votazioni per ogni trattanda;
4. Lettura finale del verbale e approvazione dello stesso.

Art. 11 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o da 1/5 dei soci.
2. La convocazione è trasmessa almeno 15 giorni prima l'assemblea straordinaria.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato.
4. L'assemblea straordinaria è valida solo con la presenza di almeno 1/7 dei soci. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

Comitato

Art. 12 Comitato

1. Il comitato è composto dal presidente e da quattro membri eletti dall'assemblea ordinaria ogni quattro anni.
2. La nomina del vice - presidente, del segretario, del cassiere e di altre eventuali cariche è di competenza del comitato.
3. Ogni membro di comitato può presentare le proprie dimissioni al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno corrente. Le dimissioni devono essere accettate dal Comitato.

Art. 13 Compiti

Sono compiti del comitato:

1. Perseguire gli scopi dell'associazione;
2. Difendere gli interessi dell'associazione e rappresentarla verso terzi;
3. Eseguire le delibere dell'assemblea generale;
4. Allestire il preventivo finanziario;
5. Preparare assemblee ed eseguire gli incarichi ricevuti;
6. Gestire l'Associazione, incassare le quote sociali e acquistare materiale tecnico e didattico per la realizzazione degli scopi sociali;
7. Vigilare il rispetto degli statuti da parte dei soci;
8. Elaborare il programma gite annuale;
9. Nominare delle commissioni speciali per la gestione dell'associazione;
10. Proporre l'espulsione di soci;
11. Eseguire manutenzioni straordinarie agli immobili dell'associazione.

Art. 14 Rapporti esterni

L'UTOE sezione Locarno è vincolata dalla firma collettiva a due: tra presidente e un altro membro del comitato.

Art. 15 Riunioni di Comitato

1. Il comitato è convocato dal Presidente o da tre membri, con una certa regolarità.
2. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità decide il voto del presidente.
3. Le decisioni di comitato devono essere verbalizzate.
4. L'assenza dev'essere giustificata.
5. Il Comitato delibera collegialmente.

Commissione di revisione

Art. 16 Commissione di revisione

1. È composta da due membri e da un supplente esterni al comitato.
2. La commissione esamina prima dell'assemblea generale dei soci la gestione contabile.
3. La commissione redige un rapporto scritto da sottoporre per approvazione all'assemblea generale dei soci.
4. La commissione resta in carica due anni e può essere riconfermata.

Art. 17 Finanze

1. Le risorse dell'UTOE sezione Locarno comprendono le tasse sociali, il reddito della sostanza, i guadagni sui soggiorni negli immobili dell'associazione, donazioni e ogni altra entrata.
2. Il Comitato decide come destinare l'aiuto massimo di fr. 5'000.00 per l'attività sociale. In linea generale, tale somma andrà destinata all'acquisto di materiale, al pagamento delle trasferte o al promovimento del settore giovanile.

Art. 17 Responsabilità

L'UTOE sezione Locarno declina ogni responsabilità in caso di incidenti.

Art. 18 Scioglimento dell'associazione

1. L'UTOE sezione Locarno può essere sciolta dall'assemblea straordinaria convocata su richiesta del comitato o da $\frac{3}{4}$ dei soci.
2. L'associazione non può mettere all'ordine del giorno la trattanda concernente lo scioglimento senza il preavviso di almeno un mese prima al comitato centrale della FAT.
3. In caso di scioglimento della società tutto il patrimonio sociale passa in amministrazione alla Federazione Alpinistica Ticinese che lo destinerà ad una società, avente scopi analoghi, istituita nella stessa regione e ammessa dalla FAT (articolo n. 8 statuti FAT).
4. La decisione di scioglimento dev'essere approvata da almeno $\frac{4}{5}$ dei soci presenti all'assemblea.

Disposizioni finali

Art. 18 Modifica statuti

Gli statuti possono essere modificati su proposta del comitato o di almeno $\frac{1}{5}$ dei soci

Art. 19 Statuto FAT

Per quanto non previsto da questo statuto, fa stato lo statuto della FAT.

Art. 20 Entrata in vigore

Questo statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci 2022 e dopo la ratifica del Comitato centrale della FAT.